

REGOLAMENTO DEI TECNICI

Edizione 2011 – aggiornato con Atti Ufficiali n. 11 di novembre 2011
e con Atti Ufficiali n. 3 di marzo 2012

CAPO I

ESCLUSIVITÀ DELL'INSEGNAMENTO

Articolo 1 - Competenze esclusive della F.I.T.

1. La Federazione italiana tennis (F.I.T.), ha l'esclusività di definire ed aggiornare i criteri ed i livelli dell'insegnamento del tennis, in applicazione al sistema nazionale di qualifica dei tecnici sportivi (SNaQ), concordato con il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).
2. La F.I.T. provvede altresì alla formazione ed alla disciplina dei tecnici, quale corpo insegnante tecnico specializzato ed abilitato in via esclusiva all'insegnamento del tennis.
3. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i settori sportivi federali, compresi nella generica dizione di tennis, salvo che sia indicato diversamente.

Articolo 2 - Competenze esclusive degli iscritti nell'Albo e negli Elenchi

1. Possono insegnare tennis presso gli affiliati solamente coloro che, avendo superato i corsi organizzati dalla F.I.T., sono iscritti nell'Albo o negli Elenchi previsti dal presente Regolamento.
2. I tesserati F.I.T. che esercitano abusivamente l'insegnamento del tennis sono passibili di sanzioni disciplinari.

Articolo 3 - Divieti per gli affiliati

1. Agli affiliati è vietato utilizzare tecnici non qualificati dalla FIT sia per corsi collettivi sia per lezioni singole.
2. Gli affiliati inoltre non debbono consentire sui propri impianti l'insegnamento che il presente regolamento vieta, sia con riferimento al tecnico sia alle modalità di svolgimento.
3. La trasgressione comporta, a carico dell'affiliato e dei suoi dirigenti, la sottoposizione ai procedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di giustizia.

CAPO II

ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE "ROBERTO LOMBARDI"

Articolo 4 – Istituto superiore di formazione "Roberto Lombardi"

1. L'Istituto superiore di formazione "Roberto Lombardi" è istituito dalla F.I.T., ha sede in Roma ed è l'unico abilitato alla formazione dei tecnici e di tutti gli operatori che, direttamente od indirettamente, contribuiscono alla promozione del tennis.
2. Per lo svolgimento della propria attività utilizza le strutture e gli impianti messi a disposizione dalla F.I.T., dal C.O.N.I. e dalle Università.
3. L'Istituto sostituisce la Scuola nazionale maestri.

Articolo 5 - Compiti dell'Istituto

1. L'Istituto ha i seguenti compiti:
 - a) promuovere la formazione didattica e professionale di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento del tennis;
 - b) organizzare corsi ed esami per il conseguimento di tutte le qualifiche dei tecnici;
 - c) organizzare corsi di istruzione e di aggiornamento per diffondere ed accrescere la cultura scientifica, tecnica e didattica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento dei tecnici;

- d) organizzare corsi di istruzione e di aggiornamento per promuovere la crescita culturale degli atleti e dei dirigenti e professionale degli agenti;
- e) promuovere ed organizzare scambi tecnici e culturali con tecnici di nazioni estere e con gli organismi simili del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive nazionali;
- f) organizzare e coordinare l'attività dei tecnici designati, per ogni regione, quali Fiduciari regionali dell'Istituto;
- g) definire i principi organizzativi delle scuole tennis necessari per il riconoscimento federale;
- h) indicare gli standard qualitativi, quantitativi ed organizzativi per il riconoscimento dei centri estivi;
- i) indicare gli standard qualitativi che le scuole tennis di tutto il territorio nazionale devono adottare;
- j) definire i protocolli formativi per tecnici;
- k) studiare e adottare modelli di preparazione di alto livello;
- l) sviluppare piani e progetti orientati alla selezione di atleti di alto livello agonistico.

Articolo 6 - Comitato direttivo

- 1. Il Consiglio federale nomina il presidente ed i sette componenti del Comitato direttivo dell'Istituto, per la durata del quadriennio olimpico.
- 2. Il Comitato direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, su convocazione del presidente inviata per iscritto in qualunque forma (posta, telefax, posta elettronica, ecc.) almeno otto giorni prima della seduta.
- 3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del presidente e di almeno quattro componenti; il Comitato decide a maggioranza dei presenti ed in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente.

Articolo 7 - Funzioni del Comitato direttivo dell'Istituto

- 1. Il Comitato direttivo ha competenza in materia di:
 - a) realizzazione dei compiti dell'Istituto, in applicazione delle direttive del Consiglio federale;
 - b) organizzazione e svolgimento di corsi ed esami;
 - c) tenuta dell'Albo e degli Elenchi.

Articolo 8 - Fiduciari regionali

- 1. Il Comitato direttivo dell'Istituto propone al Consiglio federale la nomina, in ogni regione, di uno o più fiduciari, sentito il parere del Comitato regionale di competenza.
- 2. La nomina ha la durata del quadriennio olimpico.
- 3. I fiduciari hanno il compito di collaborare, in ambito territoriale regionale, per la realizzazione dei compiti istituzionali dell'Istituto.

CAPO III

GESTIONE

Articolo 9 - Attività

- 1. L'attività dell'Istituto è competenza del Comitato direttivo, che si avvale dell'opera di collaboratori tecnico-didattici.

Articolo 10 - Programma e piano di spese

- 1. Il Comitato direttivo, entro il 15 ottobre di ogni anno, redige un programma di attività ed il relativo piano di spesa, che devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio federale.

CAPO IV

ESAMI

Articolo 11 - Bandi di concorso

1. La F.I.T. bandisce annualmente concorsi per esami di ammissione ai corsi organizzati per la formazione dei tecnici di tutte le qualifiche.
2. Fissa, su proposta dell'Istituto, i criteri, i titoli, la documentazione e le condizioni per l'ammissione agli esami di concorso e per la successiva frequenza ai corsi.
3. In particolare, per essere ammessi agli esami di concorso è necessario avere almeno i seguenti requisiti:
 - a) aver compiuto l'età minima prevista per ogni singola qualifica;
 - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportano l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva la riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni sportive nazionali o delle discipline associate, degli enti di promozione sportiva, del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - d) non abbiano subito sanzioni di sospensione dell'attività sportiva a seguito di utilizzazione di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva.

Articolo 12 - Corsi

1. L'Istituto organizza annualmente corsi, comprensivi di tirocinio, per la formazione di tecnici, fissandone durata, sedi, tempi e modalità di svolgimento.
2. Il Comitato direttivo dell'Istituto può proporre al Consiglio federale l'esclusione di allievi che mostrino un comportamento non compatibile con le finalità dei corsi.

Articolo 13 - Esami

1. Al termine del corso, gli allievi sostengono gli esami finali per il conseguimento della qualifica prevista dal corso frequentato.

Articolo 14 - Diplomi e targhe

1. La F.I.T. rilascia diplomi a coloro che hanno superato gli esami finali dei corsi.
2. Rilascia altresì targhe che possono essere esposte dai tecnici presso gli impianti ove svolgono la propria attività.

CAPO V

ALBO, ELENCHI E QUALIFICHE

Articolo 15 - Albo ed elenchi

1. Nell'Albo sono iscritti coloro che hanno conseguito la qualifica di maestro o di tecnico.
2. Negli Elenchi sono iscritti coloro che hanno conseguito la qualifica di istruttore o di preparatore fisico.
3. In calce all'Albo ed agli Elenchi sono indicati, con la dizione "ad esaurimento", le qualifiche soppresse ed i titolari delle stesse fino a quando non abbiano provveduto alla loro conversione nelle nuove qualifiche.
4. La tenuta dell'Albo e degli Elenchi è competenza del Comitato direttivo dell'Istituto.

Articolo 16 – Qualifiche dei tecnici

1. Sono tecnici abilitati all'insegnamento del tennis, con valenza didattica crescente:
 - a) l'istruttore di primo grado;
 - b) l'istruttore di secondo grado;
 - c) il maestro nazionale;
 - d) il tecnico nazionale.
2. Sono tecnici abilitati ad attività connesse con l'insegnamento del tennis:
 - a) il preparatore fisico di primo grado;
 - b) il preparatore fisico di secondo grado.
3. Il conseguimento delle qualifiche per l'abilitazione all'insegnamento del tennis e per la preparazione fisica avviene in ordine sequenziale, fatta eccezione per quella di maestro nazionale "ad honorem" concessa dal Consiglio federale.
4. Il superamento della prova di esame relativa al conseguimento di una qualifica dà diritto, in presenza dei requisiti relativi alla classifica federale o all'anzianità di permanenza nella qualifica, ad accedere al bando per la partecipazione nello stesso anno al corso per il conseguimento della qualifica di grado immediatamente superiore.

Articolo 17 – Istruttore di primo grado

1. La qualifica di istruttore di primo grado, che ha validità biennale con conferma al termine del primo anno, è conseguita dai candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età all'inizio del corso attraverso l'idoneità ottenuta con la frequenza di un corso di formazione, richiesta da un affiliato, comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente almeno a dieci crediti ed il superamento degli esami finali.
2. La qualifica di istruttore di primo grado è altresì attribuita agli studenti degli Istituti universitari di scienze motorie che abbiano frequentato il primo anno del corso di tennis previsto dall'Istituto di appartenenza, abbiano superato l'esame finale e abbiano svolto il tirocinio e superati gli esami nelle materie previste dalla convenzione stipulata tra l'Istituto medesimo e la F.I.T.
3. L'istruttore di primo grado può collaborare con un maestro nazionale solo nei corsi di minitennis per l'affiliato che ha richiesto la sua formazione.
4. Su richiesta del presidente dell'affiliato, può essere autorizzato dal Comitato direttivo dell'Istituto all'insegnamento del minitennis e nei corsi collettivi, senza la presenza di un maestro nazionale.
5. Il presidente dell'affiliato è responsabile del fatto che l'attività sia svolta dall'istruttore entro i limiti previsti dal presente articolo.
6. Per la conferma o il rinnovo della qualifica, al termine di ogni anno, l'istruttore deve inviare al Comitato direttivo dell'Istituto ed al Comitato regionale di appartenenza una relazione sull'attività svolta, attestata dal presidente dell'affiliato per il quale ha operato, unitamente alla richiesta dell'affiliato medesimo o di altro affiliato di utilizzare l'opera dell'istruttore.
7. Il rinnovo della qualifica è subordinato inoltre alla partecipazione ad un corso di aggiornamento.

Articolo 18 – Istruttore di secondo grado

1. La qualifica di istruttore di secondo grado, che ha carattere permanente, è conseguibile dall'istruttore di primo grado che abbia compiuto il ventesimo anno di età all'inizio del corso, che abbia svolto due anni di attività professionale documentata e che abbia ottenuto il rinnovo annuale della qualifica, salva la deroga prevista dal comma 4 del precedente articolo 16.
2. La qualifica di istruttore di secondo grado si ottiene dopo:
 - a) la frequenza di un corso di formazione, comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente almeno a venti crediti;
 - b) il superamento di un esame finale.
3. Per il mantenimento dell'iscrizione negli Elenchi, l'istruttore di secondo grado è tenuto a partecipare ogni due anni ad un corso d'aggiornamento obbligatorio.
4. Nell'ambito della progressione didattica (che prevede il minitennis, l'avviamento al tennis, il perfezionamento e la specializzazione), l'istruttore di secondo grado può operare in completa autonomia solo per l'insegnamento del minitennis, consentendo all'affiliato la possibilità di richiedere la certificazione di qualità dell'insegnamento per detto settore.
5. L'istruttore di secondo grado può altresì collaborare con un maestro nazionale nei corsi di avviamento, perfezionamento e specializzazione.

6. Su richiesta motivata del presidente dell'affiliato, può essere autorizzato, in particolari casi, dal Comitato direttivo dell'Istituto all'insegnamento dell'avviamento e del perfezionamento senza la presenza di un maestro o di un tecnico nazionale.
7. La qualifica di istruttore di secondo grado è altresì conseguita dagli studenti degli Istituti universitari di scienze motorie che, oltre ad aver maturato i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 17, abbiano frequentato il secondo anno del corso di tennis presso l'Istituto di appartenenza, abbiano superato l'esame finale e abbiano svolto il tirocinio e superati gli esami nelle materie previste dalla convenzione stipulata tra l'Istituto medesimo e la F.I.T.
8. Il presidente dell'affiliato è responsabile del fatto che l'attività sia svolta dall'istruttore entro i limiti previsti dal presente articolo.

Articolo 19 – Maestro nazionale

1. La qualifica di maestro nazionale, che ha carattere permanente, è conseguita dagli istruttori di secondo grado che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età prima dell'inizio del corso attraverso l'idoneità ottenuta con la frequenza di un corso di formazione, comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente ad almeno venti crediti, ed il superamento di un esame finale, salva la deroga prevista dal comma 4 del precedente articolo 16.
2. Il maestro nazionale può svolgere la propria attività in tutto il territorio nazionale, dirigendo scuole di tennis che prevedano, nell'ambito della progressione didattica, l'insegnamento del minitennis, dell'avviamento al tennis, del perfezionamento e della specializzazione; è abilitato inoltre a seguire atleti che svolgono per lo più attività di alto livello in ambito nazionale, con esclusione di atleti di livello internazionale con classifica ATP o WTA.

Articolo 20 - Maestro nazionale "ad honorem"

1. Il Consiglio federale può concedere, anche a domanda, la qualifica di "maestro nazionale ad honorem" agli ex-giocatori della Coppa Davis, alle ex-giocatrici della Federation cup, agli ex atleti olimpici, nonché a soggetti che abbiano particolari benemeritenze per l'attività formativa di alto livello svolta in ambito federale.
2. La loro iscrizione nell'Albo avviene su semplice richiesta scritta di convalida della tessera.
3. Essi sono esonerati dal versamento della tassa annuale di iscrizione e dalla frequenza ai corsi obbligatori di aggiornamento, se non svolgono attività di cui al presente regolamento.
4. Per operare come maestri nazionali devono tuttavia frequentare un corso di formazione, con particolare riferimento al mini-tennis, e superare un esame presso l'Istituto, nonché partecipare ai corsi di aggiornamento previsti.

Articolo 21 – Tecnico nazionale

1. La qualifica di tecnico nazionale, che ha carattere permanente, è conseguita dai maestri nazionali che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età prima dell'inizio del corso attraverso l'idoneità ottenuta con la frequenza di un corso di formazione corrispondente ad almeno cinquanta crediti, comprensivo di un periodo di tirocinio, ed il superamento di un esame finale, salva la deroga prevista dal comma 4 del precedente articolo 16.
2. Il tecnico nazionale può svolgere in tutto il territorio nazionale le funzioni attribuite al maestro nazionale ed è abilitato, inoltre, a seguire atleti di livello internazionale con classifica ATP o WTA.

Articolo 22 - Preparatore fisico

1. La qualifica di preparatore fisico di primo grado è conseguita dai diplomati I.S.E.F. e dai laureati in scienze motorie mediante la frequenza di un corso di formazione organizzato dall'Istituto ed il superamento di un esame finale; il corso può essere tenuto anche presso una facoltà di scienze motorie per gli studenti della medesima ed in tal caso il conseguimento della qualifica è subordinato anche al conseguimento del relativo titolo di studio.
2. Il preparatore fisico di primo grado è abilitato a svolgere la sua attività professionale con esclusivo riferimento alle fasi del minitennis, dell'avviamento e del perfezionamento.
3. La qualifica di preparatore fisico di secondo grado è conferita al "preparatore fisico di primo grado"

- dichiarato idoneo dopo la frequenza del corso di formazione e superamento dell'esame finale.
4. Il preparatore fisico di secondo grado è abilitato a svolgere la sua attività professionale anche con riferimento alle fasi di specializzazione e di allenamento di giocatori di alto livello.

Articolo 23 - Qualifiche ad esaurimento e conversione

1. Le qualifiche di maestro, di allenatore-istruttore e di istruttore regionale non sono più conseguibili e sono mantenute, sino ad esaurimento, per coloro che le hanno già acquisite.
2. Entro il 31 dicembre 2012, i titolari possono convertire la qualifica in quelle
 - a) di maestro nazionale, se hanno la qualifica di maestro di tennis;
 - b) di istruttore di secondo grado, se hanno la qualifica di allenatore-istruttore o di istruttore regionale; partecipando ad un corso di aggiornamento corrispondente almeno a venti crediti, secondo le disposizioni emanate dal Comitato direttivo dell'Istituto.
3. Se non ottengono la conversione della qualifica, mantengono l'iscrizione al rispettivo Albo o Elenco ed, ai fini operativi, sono equiparati:
 - a) agli istruttori di secondo grado, se hanno la qualifica di maestro di tennis;
 - b) agli istruttori di primo grado, se hanno la qualifica di allenatore-istruttore o di istruttore regionale.
4. La conversione della qualifica avviene con esonero dalla partecipazione al predetto corso di aggiornamento per gli allenatori-istruttori, gli istruttori regionali ed i maestri di tennis che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e risultino in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all'Albo od Elenco rispettivi, fermi restando gli obblighi previsti dal presente regolamento per l'esercizio dell'attività e per la permanenza nell'Albo e negli Elenchi dei tecnici federali..
5. La qualifica di istruttore di beach tennis, conseguita prima del 30 giugno 2011, è convertita, con la partecipazione ad un corso di aggiornamento, in quella di istruttore di secondo livello di beach tennis.

Articolo 24 – Altre qualifiche

1. Per l'insegnamento delle altre discipline sportive gestite dalla F.I.T., sono inoltre previste le seguenti qualifiche:
 - a) istruttore di primo livello di beach tennis;
 - b) istruttore di secondo livello di beach tennis;
 - c) maestro di beach tennis;
 - d) istruttore per il paddle.
2. Il conseguimento delle qualifiche per l'abilitazione all'insegnamento del beach tennis avviene in ordine sequenziale.

Articolo 25 – Istruttore di primo livello di beach tennis

1. La qualifica di istruttore di primo livello di beach tennis, che ha validità biennale, con conferma al termine del primo anno, è conseguita dai candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età all'inizio del corso, attraverso l'idoneità ottenuta con la frequenza di un corso di formazione, comprensivo di un tirocinio corrispondente ad almeno dieci crediti, ed il superamento degli esami finali.
2. L'istruttore può operare in completa autonomia solo per l'avviamento al beach tennis, avendo per allievi esclusivamente giocatori principianti o che posseggano classifica federale di quarta categoria.
3. Il Presidente dell'affiliato è responsabile del fatto che l'attività sia svolta dall'istruttore entro i limiti previsti dal presente articolo.
4. Per la conferma o il rinnovo della qualifica, al termine di ogni anno, l'istruttore deve inviare al Comitato direttivo dell'Istituto ed al Comitato regionale di appartenenza una relazione sull'attività svolta, attestata dal presidente dell'affiliato presso il quale ha operato, unitamente alla richiesta dell'affiliato medesimo o di altro affiliato di utilizzare l'opera dell'istruttore.
5. Inoltre il rinnovo della qualifica è subordinato alla partecipazione ad un corso di aggiornamento corrispondente ad almeno dieci crediti.

Articolo 26 – Istruttore di secondo livello di beach tennis

1. La qualifica di istruttore di secondo livello di beach tennis, che ha carattere permanente, è conseguita dagli istruttori di primo livello che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età all'inizio del corso, attraverso l'idoneità ottenuta con la frequenza di un corso di formazione, comprensivo di un tirocinio corrispondente ad almeno venti crediti, ed il superamento degli esami finali.

2. L'istruttore di secondo livello può svolgere in tutto il territorio nazionale le funzioni attribuite all'istruttore di primo livello ed è abilitato, inoltre, a seguire atleti agonisti che svolgono attività di livello nazionale con esclusione di atleti di prima categoria o di atleti che svolgono attività di livello internazionale.

Articolo 27 – Maestro di beach tennis

1. La qualifica di maestro di beach tennis, che ha carattere permanente, è conseguita dagli istruttori di secondo livello di beach tennis che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età all'inizio del corso, attraverso l'idoneità ottenuta con la frequenza di un corso di formazione, comprensivo di tirocinio corrispondente ad almeno cinquanta crediti, ed il superamento degli esami finali.
2. Il maestro di beach tennis può svolgere in tutto il territorio nazionale le funzioni attribuite all'istruttore di secondo livello ed è abilitato, inoltre, a seguire atleti di prima categoria o atleti che svolgono attività di livello internazionale.

CAPO VI

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Articolo 28 - Condizione professionale

1. I tecnici, per esercitare la loro attività, devono essere tesserati della F.I.T., iscritti nell'Albo e negli Elenchi della F.I.T. ed essere in possesso di certificazione di idoneità fisica, rilasciata da un medico sportivo o da una commissione medica della F.M.S.I; la certificazione non è richiesta ove il tecnico sia in possesso di tessera agonistica.
2. La permanenza nell'Albo e negli Elenchi è subordinata alla frequenza obbligatoria dei corsi di aggiornamento previsti dal Consiglio federale, su proposta del Comitato direttivo dell'Istituto.

Articolo 29 - Iscrizione nell'Albo e negli Elenchi

1. Hanno diritto di iscriversi nell'Albo e negli Elenchi coloro che hanno superato gli esami finali dei corsi banditi dalla FIT ed abbiano tutti i requisiti previsti per l'iscrizione.
2. Al momento dell'iscrizione, i tecnici devono indicare la sede della loro attività e dare conferma o indicare eventuali variazioni ad ogni annuale rinnovazione.
3. La domanda di iscrizione deve essere corredata della documentazione richiesta e della tassa annualmente stabilita; l'importo della tassa è ridotto alla metà per i tecnici che dichiarino di svolgere e svolgano la propria attività esclusivamente per la FIT o per gli enti ad essa affiliati od aggregati in via esclusiva.
4. Gli iscritti agli Albi ed agli Elenchi sono tenuti al pagamento anticipato, entro il 31 dicembre, delle tasse annuali per il rinnovo dell'iscrizione per l'anno successivo.
5. Gli iscritti nell'Albo e negli Elenchi, che non effettuano il pagamento delle tasse annuali entro il termine del 31 dicembre per l'anno successivo, sono considerati in posizione irregolare e non possono svolgere alcuna attività federale.
6. I tecnici in regola con il pagamento delle tasse annuali, al compimento del sessantacinquesimo anno, possono chiedere il mantenimento dell'iscrizione, con esonero dal pagamento della predetta tassa annuale.

Articolo 30 - Sospensione dall'Albo e dagli Elenchi

1. La sospensione dall'Albo e dagli Elenchi può avvenire:
 - a) per mancata frequenza ai corsi obbligatori di aggiornamento;
 - b) per la posizione irregolare derivante dalla morosità nei confronti della F.I.T.
 - c) per violazione dell'impegno dichiarato di svolgere attività esclusivamente per la FIT e per gli enti ad essa affiliati o aggregati in via esclusiva;
 - d) per provvedimento adottato dagli organi di giustizia.
2. I tecnici, sospesi dall'Albo o dagli Elenchi per il motivo di cui alla lettera a) del comma precedente, sono inibiti dallo svolgimento della propria attività; la sospensione è revocata a seguito della partecipa-

- zione ad un corso di aggiornamento ed al pagamento delle tasse annuali dovute.
3. I tecnici, sospesi dall'Albo o dagli Elenchi per il motivo di cui alla lettera b) del precedente comma 1, sono inibiti da ogni attività federale; la sospensione è revocata a seguito del pagamento delle tasse annuali e di quant'altro dovuto.
 4. I tecnici, sospesi dall'Albo o dagli Elenchi per il motivo di cui alla lettera c) del precedente comma 1, sono inibiti dallo svolgimento della propria attività; la sospensione è revocata a seguito del pagamento della tassa di iscrizione intera.

Articolo 31 - Cancellazione dall'Albo e dagli Elenchi

1. La cancellazione dall'Albo e dagli Elenchi può avvenire:
 - a) per rinuncia alla qualifica;
 - b) per la perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione;
 - c) per sospensione non sanata entro l'anno successivo;
 - d) per revoca del tesseramento;
 - e) per provvedimento adottato dagli organi di giustizia.

Articolo 32 - Rinuncia alla qualifica

1. I tecnici possono rinunciare alla qualifica presentando domanda scritta alla F.I.T.
2. Il Consiglio federale delibera sulle domande, sentito il parere del Comitato direttivo dell'Istituto.
3. La deliberazione opera dalla data di pronuncia, ma ha efficacia dal giorno della presentazione della domanda.

Articolo 33 - Reiscrizione nell'Albo e negli Elenchi

1. I tecnici, che siano stati depennati dall'Albo e dagli Elenchi da non più di tre anni per motivi diversi dalla revoca del tesseramento o dal provvedimento adottato dagli organi di giustizia, possono essere reinscritti negli stessi, previo pagamento delle tasse annuali dovute, oltre alla tassa di riammissione e previa partecipazione al corso obbligatorio di aggiornamento, prescritto per la qualifica di appartenenza.
2. Qualora la cancellazione sia stata effettuata da oltre tre anni, gli interessati possono essere reinscritti alle seguenti condizioni:
 - a) pagamento delle tasse annuali dovute;
 - b) pagamento della tassa di riammissione;
 - c) frequentazione di alcuni moduli presenti nel piano di studi del corso di formazione prescritto per la qualifica di appartenenza;
 - d) aver sostenuto, con esito positivo, una prova di idoneità didattica presso l'Istituto.

Articolo 34 - Tesseramento

1. Gli iscritti nell'Albo e negli Elenchi devono essere in possesso di tessera F.I.T.
2. Per svolgere l'attività agonistica, devono munirsi della relativa tessera atleta.

Articolo 35 - Stranieri

1. Lo straniero, in possesso di un titolo per l'insegnamento del tennis o per poter operare come preparatore fisico, ottenuto da una Federazione sportiva estera aderente alla International tennis federation (I.T.F.), per svolgere tale attività in Italia, deve:
 - a) avere compiuto gli anni previsti per la qualifica richiesta;
 - b) avere la residenza in Italia;
 - c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportano l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - d) non essere stato assoggettato, da parte della Federazione sportiva estera di appartenenza, a squalifiche o ad inibizioni complessivamente di durata superiore ad un anno;
 - e) ottenere dal Consiglio federale il riconoscimento del titolo estero per l'insegnamento del tennis;
 - f) essere iscritto nell'Albo o negli Elenchi.
2. Al fine di ottenere il riconoscimento del proprio titolo di tecnico e l'inquadramento in una delle qualifiche previste dal presente Regolamento, lo straniero deve presentare al Consiglio federale una doman-

da scritta, corredata dai seguenti documenti, in originale o in copia autenticata, con traduzione in italiano certificata per conformità:

- a) titolo di studio;
 - b) titolo di tecnico ottenuto nello Stato estero;
 - c) dichiarazione della Federazione che ha concesso il titolo, con il dettaglio delle prove di esame;
 - d) "curriculum vitae";
 - e) attestazione della F.I.T. circa la classifica riconosciutagli in Italia.
3. Il riconoscimento della qualifica posseduta dallo straniero comunitario avviene previa individuazione del livello di competenza valido per la Comunità europea e della corrispondente qualifica della F.I.T.
 4. Il riconoscimento della qualifica posseduta dallo straniero non comunitario è subordinato:
 - a) all'accertamento del suo livello di competenza;
 - b) alla frequenza di un corso di formazione adeguato al livello di competenza accertato;
 - c) al versamento di una tassa annualmente fissata dal Consiglio federale sia per l'accertamento del livello di competenza, sia per la frequenza al corso di aggiornamento.

Articolo 36 - Scuole di tennis

1. Solo l'affiliato può presentare domanda alla F.I.T., tramite il Comitato regionale territorialmente competente, per il riconoscimento e quindi l'organizzazione di una scuola di tennis, nel rispetto e con il possesso almeno dei seguenti requisiti:
 - a) disponibilità di impianti specifici per il tennis e per la preparazione fisica;
 - b) un tecnico nazionale o un maestro nazionale oppure, per l'insegnamento del solo minitennis, un istruttore di secondo grado;
 - c) un preparatore fisico;
 - d) un numero di allievi non inferiore a venti, salve deroghe concesse dal Consiglio federale.
2. Un maestro nazionale od un tecnico nazionale non possono dirigere più di due scuole di tennis contemporaneamente.

Articolo 37 – Scuole di tennis riconosciute e centri federali periferici

1. Le scuole riconosciute dalla F.I.T. possono essere di cinque tipi:
 - a) Club school (una stella): in questa tipologia di scuola si possono svolgere solo corsi collettivi tenuti da un istruttore di primo grado;
 - b) Basic school (due stelle): svolge l'insegnamento delle seguenti fasi della progressione didattica: minitennis e avviamento; può essere diretta da un maestro nazionale o, nel caso in cui si insegni il solo minitennis, da un istruttore di secondo grado;
 - c) Standard school (tre stelle): svolge l'insegnamento delle seguenti fasi della progressione didattica: minitennis, avviamento e perfezionamento; può essere diretta da un tecnico nazionale o da un maestro nazionale;
 - d) Super school (quattro stelle): svolge l'insegnamento delle seguenti fasi della progressione didattica: minitennis, avviamento, perfezionamento e specializzazione; può essere diretta esclusivamente da un tecnico nazionale;
 - e) Top school (cinque stelle): svolge l'insegnamento di tutte le fasi della progressione didattica: minitennis, avviamento, perfezionamento, specializzazione ed allenamento; può essere diretta esclusivamente da un tecnico nazionale.
2. Le scuole riconosciute, seguite e monitorate costantemente dalla F.I.T. in virtù dell'adesione ai progetti indicati dall'Istituto, hanno la denominazione di "Centro federale periferico".
3. Il riconoscimento dei centri federali e delle scuole è di competenza del Consiglio federale, su proposta del Comitato direttivo dell'Istituto che definisce i parametri per la qualificazione delle stesse.

Articolo 38 – Centri estivi

1. I tecnici possono prestare la propria attività nell'ambito dei centri estivi solo se gli stessi sono riconosciuti dalla F.I.T.
2. Il riconoscimento dei centri estivi è subordinato al rispetto delle norme regolamentari emanate dal Consiglio federale e di quelle organizzative emanate dal Comitato direttivo dell'Istituto.

CAPO VII
OBBLIGHI E DIVIETI

Articolo 39 – Valore della “maglia azzurra”

1. I tecnici devono adoperarsi fattivamente per promuovere i valori connessi alla “maglia azzurra”, simbolo delle rappresentative nazionali, e commettono violazione regolamentare se allenano od assistono atleti che scontano sanzioni disciplinari per aver rifiutato la convocazione nelle selezioni nazionali.

Articolo 40 - Divieto di istituire scuole per tecnici

1. L'istituzione di scuole e corsi di preparazione per tecnici è competenza esclusiva della F.I.T. e non è consentita l'iniziativa a chiunque altro.
2. La violazione della norma costituisce infrazione disciplinare.

Articolo 41 - Divieto di collaborazione con tecnici non qualificati dalla FIT

1. I tecnici non possono prestare la loro collaborazione o riceverla da persone che non siano in possesso di una qualifica rilasciata dalla F.I.T.
2. La violazione della norma costituisce infrazione disciplinare.

Articolo 42 - Deferimento da parte del Comitato direttivo dell'Istituto

1. Il Comitato direttivo dell'Istituto deve deferire alla Procura federale gli iscritti nell'Albo e negli Elenchi per infrazioni disciplinari commesse nell'esercizio dell'attività di insegnamento.

CAPO VIII
NORME FINALI

Articolo 43 - Rispetto delle norme

1. Tutti gli iscritti nell'Albo e negli Elenchi sono tenuti al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti della F.I.T. e della normativa C.O.N.I. e sono tenuti altresì ad osservare le disposizioni degli organi della F.I.T. e del Comitato direttivo dell'Istituto.

Articolo 44 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI.